

# Giunta Esecutiva



*Verbale della riunione  
del 18 marzo 2021*



Interviene allora Lombardi, il quale sostiene che le norme inerenti alla nomina del messo notificatore comportano che sia il dirigente del servizio di appartenenza del messo notificatore ad effettuare la nomina, dirigente a cui spetta l'organizzazione del corso, che può essere affidato ad altri soggetti ed in caso di esame non superato può lui stesso predisporre un esame di idoneità e quindi di riesaminare il dipendente.

La collega Passaretti dice che tuttavia non spetta a noi consigliare questa soluzione.

Lombardi finisce il suo intervento dicendo che lui non è d'accordo ad accogliere la richiesta di sostenere un nuovo esame se non a fronte della partecipazione ad un altro corso.

La collega Baldoni si dice contraria anch'essa e il collega Fontana dice che le risposte errate potrebbero essere state sbagliate anche deliberatamente.

A tal proposito il presidente informa che è capitato infatti che i partecipanti ad un corso dell'associazione, del comune di Naso, abbiano sbagliato appositamente il test finale perché non erano intenzionati a superarlo per non vedersi attribuire le funzioni di messo notificatore.

Anche Tacchini si dice contrario alla ripetizione dell'esame.

Lazzaro non si dice contrario alla possibilità di far partecipare ad nuovo corso con prezzo scontato chi non ha superato l'esame e che si potrebbe considerare che visto il numero di risposte sbagliate che riteniamo determinino il fallimento della prova d'esame in rapporto al totale delle stesse, viene intesa superata la prova se si raggiunge la votazione di sette su dieci e che invece si potrebbe decidere che l'esame è superato con la sufficienza e quindi con la possibilità di sbagliare qualche risposta in più.

Prosegue Fontana dicendo che in realtà lo stesso dirigente potrebbe decidere di abbassare la soglia dello sbarramento e ritenere comunque superata la prova con qualche risposta corretta in meno.

La collega Passaretti non farebbe ripetere l'esame e Fontana aggiunge però che non ritiene che sia l'associazione a dover consigliare al dirigente di abbassare la soglia perché potrebbe essere rischioso.

Poi il presidente chiede cosa pensino i presenti della lettera, fornita a tutta la Giunta esecutiva, proposta dall'avvocato a cui ci si è rivolti per dare una risposta alla richiesta di ripetere l'esame per non incorrere in un illecito e i colleghi collegati ritengono unanimemente che non sia chiara e di non utilizzarla.

Tacchini prosegue inoltre precisando che in caso venga richiesta una nuova partecipazione ad un corso con nuovo esame il corso sarà uno di quelli della normale programmazione.

#### **Punto 2 O.d.g.: «Varie ed eventuali»**

Tacchini chiede ai presenti cosa si debba precisare nei corsi di formazione in merito alla competenza del messo comunale alla notifica del TSO e se si possa affermare che la norma in questione presuppone la possibilità per il messo comunale di recarsi presso il giudice tutelare con sede in altro comune e quindi al di fuori della sua sfera di competenza territoriale, visto che a livello nazionale ci sono diverse prassi a seconda dei tribunali coinvolti.

Il collega Fontana dice che poiché il procedimento di notifica è incardinato nel comune che ha emesso il TSO la norma si riferisce al messo di quel comune che in tal caso può anche notificare al giudice tutelare del tribunale del capoluogo.

La collega Baldoni dice che poiché il messo comunale opera nel territorio del proprio comune e il messo del comune del tribunale del capoluogo ad avere competenza alla notificazione del TSO e così accade nel suo comune.

Fontana invece fa notare che nel suo comune è il messo del comune che adotta il TSO ad eseguire la notificazione pur recandosi fuori del territorio di sua competenza.

Tacchini dice che dovrebbe essere modificata la norma per poter affermare che il messo comunale in questo caso può eseguire la notifica anche recandosi fuori comune.

Asirelli interviene spiegando che nel suo comune sono gli agenti di PM che notificano l'atto al giudice tutelare presso il tribunale e che dipende dalla prassi istaurata dallo stesso tribunale e dal giudice tutelare visto che le cose cambiano da provincia a provincia e che in ogni caso poiché l'annullamento della notificazione può essere richiesta da una delle due parti coinvolte che sono il comune e il giudice, la consegna andata a buon fine non comporterà contestazioni.

Fontana concorda con Asirelli sulla inesistenza del problema se non è il giudice ad eccepire sulle modalità di notificazione.

Asirelli dice allora che nei corsi si può chiarire che il messo comunale competente sarebbe quello del comune ove ha sede il giudice tutelare ma che nella realtà la prassi comporta diversi comportamenti determinati dagli accordi con il giudice e che se ci si rivolgesse al messo del comune dove ha sede il giudice ciò comporterebbe un allungamento dei tempi di notifica col rischio del mancato rispetto del termine delle 48 ore.

Tacchini ritiene che nei corsi si debba dare le informazioni previste dalla norma e non si possa dare per pacifica la competenza extraterritoriale nel caso del TSO.

Fontana dice che pur non essendo espressamente previsto dalla norma l'ordinanza andrebbe notificata al paziente e che in Emilia-Romagna è stato adottato un protocollo regionale non ancora varato a livello nazionale e che il calcolo delle 48 ore per notificare l'atto al giudice partirebbe dal momento in cui la persona che subisce il TSO perde la libertà.

La collega Baldoni chiede allora che potrebbe succedere se in cancelleria non ci fosse nessuno.

Il collega Lombardi informa i presenti che al suo ufficio è accaduto di non trovare nessuno in cancelleria chiedendo la firma di sottoscrizione di chi era presente in tribunale a conferma dell'accaduto e prosegue dicendo che ritiene essere veramente seccante il rifiuto di ricevere le notifiche di questi atti a mezzo p.e.c.

Tacchini chiede allora a Lombardi di rifare la circolare sul TSO già pubblicata sul sito nel 2018.

Tacchini chiede poi informazioni a Fontana sull'obbligo di firma per ricevuta nel caso si notificano atti del TULPS.

Fontana conferma che l'art. 9 del testo unico richiede la firma di ricevuta al contrario di ciò che è previsto dagli artt. 138 e 139 c.p.c.

La collega Baldoni osserva che i messi del suo comune non abbiano mai fatto differenza tra la notifica di questi atti e di un normale atto amministrativo e che ciò non sia mai stato un problema.

Asirelli chiede se i colleghi ritengano che la formulazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del testo unico possano consentire anche di astenersi da raccogliere la firma nel periodo di emergenza sanitaria, stante la previsione anche di motivi che possano non consentire la sottoscrizione del consegnatario.

Il collega Fontana ritiene di sì.

Asirelli ritiene che sia necessario precisare quali atti rientrino nella categoria presa in considerazione dal TULPS.

Alle ore 23,00 circa, il Presidente dichiara chiusa la seduta non avendo altri chiesto la parola.

Il Presidente Pietro Tacchini

Il Segretario Asirelli Corrado

18.03.2021